

Studio legale
Avv. Maria Ciceraro
Via A. Diaz n.154 – 80055 Portici (NA)
Tel. E Fax 081/7761879
C.F. CCRMRA 63R45 G902G – P. IVA 03874501210

TRIBUNALE DI PIACENZA

Giudice Unico

Sezione Lavoro

Ricorso EX ART.414 C.P.C.

E Contestuale Richiesta di Provvedimento Cautelare ex ART.700

C.P.C.

PER:

La **Sig.ra Riccardi Raffaella**, nata a Napoli il 20/10/1972 e residente in Ottaviano alla Via Santa Teresa n.1, C.F. RCCRFL72R60F839I, rappresentata e difesa giusta procura allegata al presente atto da intendersi procura in calce ai sensi dell'art.18 co.5 D.M. Giustizia n.44/2001 sostituito dal D.M. Giustizia n.48/2013, dall'Avv. Maria Ciceraro, C.F. CCRMRA63R45G902G, unitamente alla quale elettivamente domiciliata presso lo studio con sede in Portici (NA) alla Via Diaz n. 154 ove il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni previste dal vigente codice di procedura civile al n. 081/7761879 di fax e/o all'indirizzo di PEC: avv.mariaciceraro@pec.giuffre.it;

CONTRO

1.MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, dom.to ope legis, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bologna alla Via G. Reni n.4

2.MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER



L'EMILIA ROMAGNA in persona del Legale Rappresentante pro tempore, dom.to ope legis, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bologna alla Via G. Reni n.4

3.UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER L'EMILIA ROMAGNA UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE DI PARMA E PIACENZA in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Piacenza alla Via San Giovanni n.17, dom.to ope legis, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bologna alla Via G. Reni n.4

4.MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER LA TOSCANA in persona del Legale Rappresentante pro tempore, dom.to ope legis, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Firenze alla Via degli Arazzieri n.4

5.UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER LA LIGURIA UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE DI FIRENZE in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Firenze alla Via Mannelli n.113, dom.to ope legis, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze alla Via degli Arazzieri n.4
Nonché Contro

Tutti i docenti della scuola primaria – posto comune, coinvolti nella mobilità straordinaria 2016/2017 ed assegnati, con punteggio inferiore a quello della ricorrente, negli Ambiti Territoriali e delle Province più vicini alla residenza della ricorrente

PREMESSO

- 1.che la ricorrente è stata docente precaria di scuola primaria;
- 2.che in particolare la ricorrente conseguiva la idoneità all'insegnamento a seguito del pubblico concorso bandito ai sensi del D.D.M.P.I. del 02/04/1999 per l'accesso al ruolo Primaria;



3.che pertanto la stessa veniva inserita all'interno delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento). Invero con la L.n.107/2015 (Piano Straordinario di Assunzioni), i docenti precari della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, onde ottenere la titolarità di cattedra, venivano ripartiti in fasi assunzionali a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa posizione.

In particolare le fasi assunzionali erano così distinte:

Fase 0): riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra;

Fase A) e Fase B): riservata ai docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della legge, nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012;

Fase C): riservata ai docenti iscritti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012 che non avevano ricevuto alcuna proposta di assunzione nelle fasi precedenti.

La sig.ra Riccardi Raffaella, odierna ricorrente, in virtù di tale ripartizione veniva inserita nella fase assunzionale C) ed in conseguenza del piano straordinario di assunzioni in data 01/12/2015 con decorrenza giuridica dal 01/09/2015 ed economica dal 01/12/2015 veniva assunta, con contratto a tempo indeterminato, per l'anno di formazione presso l'Istituto Comprensivo Rossella Casini di Scandicci".

4.che con Ordinanza Ministeriale n.241 dell'08/04/2016, resa sulla scorta del C.C.N.I del 08/04/2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di fare acquisire la titolarità in una scuola, disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, far l'altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, ed in mancanza sarebbe stato immesso in ruolo previo trasferimento d'ufficio nei posti degli Istituti scolastici rimasti disponibili.



Pertanto, la sig.ra Riccardi, nei termini di legge, inoltrava la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale, specificando: 1)di avere l'esigenza di ricongiungersi al coniuge; 2)di avere due figli minori di età superiore ad anni 6 ed inferiore ad anni 18; 3)di avere un genitore portatore di handicap con età superiore a 65 anni; 4) allegava attestazione di servizio di attività prestata quale docente con mansione di maestra di asilo; 5)indicava, quali preferenze territoriali 100 ambiti territoriali individuati nelle Regioni Campania, Lazio, Abruzzo, Calabria, Puglia, Molise, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Sicilia, Piemonte, Basilicata, Veneto;

5.che successivamente, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze, comunicava alla ricorrente di averle attribuito un punteggio pari a 24.0 per i titoli, punti 6 per il ricongiungimento al coniuge, alcun punteggio veniva riconosciuto per i figli maggiori di anni 6 ed inferiori ad anni 18 e soprattutto alcun punteggio le veniva riconosciuto per gli anni di insegnamento nella scuola paritaria;

6.che in particolare la ricorrente ha prestato servizio di insegnamento quale maestra di asilo presso la Scuola Dell'Infanzia Paritaria "Le FAVOLE" con sede in San Gennarello di Ottaviano alla Via Vecchia Sarno n,36 per il periodo compreso tra gli anni 2006-2014 giusta documentazione versata in atti;

7.che in data 29.07.2016 a mezzo posta elettronica ordinaria il Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca comunicava alla sig.ra Riccardi Raffaella che "per l'anno scolastico 2016/2017 ha ottenuto il trasferimento presso Emilia Romagna ambito 14 su posto comune";

8.che la sig.ra Riccardi, ritenendo ingiustificata tale assegnazione, si avvaleva del tentativo facoltativo di conciliazione di cui agli artt.135 ess. Del CCNL del 29/11/2007 ed impugnava il provvedimento di assegnazione suddetto;

9. che in data 23/08/2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comunicava alla sig.ra Riccardi Raffaella a mezzo della posta elettronica ordinaria testualmente: "La informiamo che secondo quanto previsto dalla nota



prot. 20453 del 27/07/2016 della Dg Personale della scuola, la Sua assegnazione per il prossimo triennio è presso l'Istituto: PCIC80800N- IC BORGONOVO VAL TIDONE (AMBITO EMR000014) TIPO POSTO: COMUNE, CLASSE DI CONCORSO: EEEE - SCUOLA PRIMARIA;

10.che a seguito del suddetto tentativo di conciliazione in data 30/08/2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comunicava alla ricorrente una proposta conciliativa assegnandole l'ambito LOM000021;

11.che la sig.ra Riccardi Raffaella rifiutava e nell'attesa dell'esito di un giudizio di accertamento della illegittimità del provvedimento di assegnazione, prendeva servizio presso la scuola assegnatale e proponeva altresì istanza per l'assegnazione provvisoria scuola primaria Ambito Territoriale della Provincia di Napoli;

12.che tale istanza, a seguito di erronea valutazione degli elementi allegati alla stessa, veniva erroneamente valutata e la ricorrente proponeva reclamo avverso la valutazione della domanda in data 05/10/2016;

13.che a seguito del provvedimento di assegnazione e della conseguente presa di servizio presso l'Istituto Comprensivo di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado dei Comuni BORGONOVO VAL TIDONE e ZIANO P.NO, la ricorrente ha dovuto prendere alloggio in tale comune in un immobile condiviso con altre colleghe e contestualmente avvalersi della collaborazione di persone terze nella conduzione delle faccende domestiche del proprio nucleo familiare che include due figlie minorenni che frequentano la scuola superiore;

14.che il coniuge della sig.ra Riccardi, sig. Mauro Luigi, presta attività lavorativa presso la società DENIM srl in Nola interporto campano per l'intera settimana dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 18,00/18,30 circa e pertanto non può provvedere ai bisogni quotidiani delle proprie figlie;

15.che, pertanto, sono tutt'ora sussistenti i motivi che giustificano il ricorso in via di urgenza a Codesto Ill.mo Tribunale.



Ed invero corre obbligo di rilevare che l'ordinanza n.241 dell'8/04/2016 é affetta da molteplici vizi di legittimità costituzionale.

Orbene, l'intera procedura di mobilità ed in particolare l'assegnazione della sig.ra Riccardi, odierna ricorrente, all'ambito territoriale Emilia Romagna 14 sono illegittimi e lesivi dei diritti della ricorrente e dovranno essere annullati e/o disapplicati alla stregua dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1)Relativamente alla fondatezza giuridica dell'impugnando provvedimento di assegnazione della ricorrente nell'ambito territoriale Emilia Romagna 14 si rileva che lo stesso è assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità.

Al fine di appalesare l'evidente fondatezza giuridica di tale impugnazione occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Con ordinanza ministeriale n.241 dell'08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, ed, in base all'art.1, stabiliva che "le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernete la mobilità del personale della scuola citato in premessa".

Il C.C.N.I. dell'08/04/2016 concerne la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017.

Il predetto contratto relativamente alla mobilità territoriale a domanda o d'ufficio all'art.3 testualmente dispone:"1.A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art.1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2.Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3.In attuazione di quanto previsti dall'art.1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente



assunto in ruolo fino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art.399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n.124/99 e dalla rt.15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in L.128/13. 4. Il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti. 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/16 mediante le procedure di cui all'art.399 del testo unico di cui al dlgs n.297/94 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art.6".

Ai sensi dell'art.6 del C.C.N.I. la mobilità territoriale e professionale prevedeva quattro distinte fasi:

- I)– **fase A** avente ad oggetto i trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della provincia (compresa assegnazione definitiva neo assunti nell'a.s. 2015/16 da fase 0 ed a);
- II) – **fase B** (i cui destinatari sono gli inseriti nelle graduatorie del concorso bandito con D.M. n.82/2012 e facenti parte delle fasi b e c del piano straordinario di assunzioni di cui alla L.104/2016), che aveva ad oggetto i trasferimenti fuori provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori provincia per gli assunti entro il 2014/15 (titolarità su scuola solo nel primo ambito) e l'assegnazione della sede definitiva in provincia per concorso 2012 fasi b e c (titolarità solo su ambito).

Tale fase consta, a sua volta, di tre fasi: 1)trasferimenti interprovinciali docenti assunti entro il 2014/15 (in deroga al vincolo triennale); 2)titolarità su scuola solo se soddisfatti nel primo ambito indicato; 3)passaggio di cattedra e di ruolo interprovinciali successivo alla titolarità solo su ambito, in cui il personale che ottiene la mobilità professionale in una provincia diversa da



quella di titolarità è assegnato in titolarità su una sede scolastica nel primo ambito territoriale richiesto o in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti.

III – **Fase C**, i cui destinatari sono i docenti assunti da GAE nelle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L.107/2015 avente ad oggetto l’assegnazione di una sede definitiva e la titolarità solo su ambito, si svolgeva poi in un’unica fase per l’assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale.

IV – **Fase D**, i cui destinatari sono gli assunti nell’anno scolastico da fasi zero ed A del piano assunzionale di cui alla legge n.107/2015 provenienti dalle graduatorie di concorso i cui destinatari possono proporre “istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito” dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

L’art.13 del succitato C.C.N.I. regolava il “sistema delle precedenze” come testualmente si riporta: “Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative *delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione*. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica”.

Nello specifico le precedenze erano costituite da 1)disabilità e gravi motivi di salute; 2)personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità, 3)personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative; 4)personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità; 5)assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; 6)personale coniuge di militare o di categoria equiparata; 7)personale che ricopre cariche pubbliche



nelle amministrazioni degli enti locali; 8) personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 07/08/1998.

La realizzazione delle fasi di mobilità innanzi dette doveva avvenire a mezzo presentazione delle domande ex art.3 ordinanza n.241 dell'08/04/2016 che sanciva "Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio attraverso il portale istanze on line del sito del M.I.U.R."

Sempre l'art.3 al successivo comma 7, prescriveva il contenuto delle domande e disponeva che: "le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e alla scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati", ed al successivo comma 8, precisava che: "docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle istanze on line e del sito M.I.U.R. nell'apposita sezione mobilità 16/17".

La medesima ordinanza ministeriale, quindi, dopo aver previsto, all'art.4, la documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo art.5, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce, all'art.6, avente ad oggetto "organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi" prevedeva che: "i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna



delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2.

L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenza nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanza on line". Sul punto, il già citato art.6 del C.C.N.I. dell'08/04/2016 affermava che "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ORDINE IN CUI VENGONO ESAMINATE LE RICHIESTE È DATO DAL PIÙ ALTO PUNTEGGIO.**"

L'Allegato 1 al C.C.N.I. prevedeva dettagliatamente l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo con riferimento alle descritte 4 fasi di mobilità.

L'Allegato 1 disciplinava le operazioni di mobilità di cui alla fase A) con riferimento alla mobilità comunale secondo i criteri di cui alle lettere dalla A alla G, con riferimento alla mobilità provinciale secondo i criteri di cui alle lettere dalla A alla H, con riferimento alla mobilità professionale secondo i criteri di cui alle lettere dalla A alla H. il medesimo allegato prevedeva, poi, l'ordine delle operazioni di mobilità di cui alla fase B) con riferimento alla mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 secondo i criteri di cui alle lettere dalla a alla d, nonché con riferimento alla mobilità



territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito.

L'allegato regolava l'effettuazione della fase C, per gli ambiti nazionali nonché l'effettuazione della fase d delle medesime procedure di mobilità previste dall'art.6 del C.C.N.I. dell'8/04/2016.

Pertanto si appalesa che nel sistema delineato dall'art.6 del C.C.N.I. dell'08/04/2016, così come specificato ed articolato dall'allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio e sulle precedenze indicate nella norma: **IL DOCENTE CHE HA POSTO IN ESSERE LA DOMANDA DI MOBILITA' IN RELAZIONE AL PUNTEGGIO ED ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART.13 AVREBBE DOVUTO AVERE LA PRECEDENZA NELLA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEFINITIVA DELLA MOBILITA', IN RELAZIONE AI POSTI DISPONIBILI E SECONDO L'ORDINE INDICATO NELLA DOMANDA.**

In altri termini, alla luce della suddetta normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e per la titolarità di una cattedra, sono due: 1)eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art.13 del C.C.N.I. richiamato; 2)**punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale.**

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata che già di per sé presenta gravi motivi di illegittimità e di disparità di trattamento (come meglio si dirà in seguito), **il M.I.U.R., applicando erroneamente i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato gli ambiti territoriali (talune volte senza che gli stessi siano stati neanche indicati e richiesti dai docenti) senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dal punteggio attribuito a ciascun docente e delle eventuali condizioni di precedenza sussistenti in capo ai richiedenti.**



Quanto appena detto trova piena conferma da un semplice confronto dei nominativi dei docenti delle assegnazioni relativi alla fase C (cfr. elenco versato in atti) che riportano i punteggi di ciascun docente e l'ambito di assegnazione destinato. Da tale confronto emergono palesi le irregolarità della procedura soprattutto per quanto attiene al punteggio.

Ebbene nel caso che oggi occupa l'Ill.mo Giudicante adito la ricorrente, sig.ra Riccardi Raffaella si è vista assegnare un ambito territoriale corrispondente all'82 ambito scelto nonostante la stessa si trovasse con un punteggio più alto rispetto ad altre docenti appartenenti alla medesima fase assunzionale.

È sufficiente confrontare l'elenco relativo alle assegnazioni della fase C con le relative precedenze ed assegnazioni con i punteggi attribuiti alla ricorrente per verificare che, di fatto, numerosi docenti che avevano un punteggio più basso della ricorrente e che erano sprovvisti di titoli di precedenza, abbiano avuto una sede migliore e più vicina alla propria residenza o, addirittura, sono stati confermati nel medesimo ambito in cui hanno espletato l'anno di formazione rispetto all'odierna ricorrente (cfr. la docente Baiano Teresa Maria punti 9 provincia di Roma, la docente Alfano Anna punti 10 provincia di Roma, la docente Papa Carla punti 11 provincia di Roma, la docente Bertone Vincenza punti 18 provincia di Firenze, la docente Fasolino Lucia punti 18 provincia di Firenze, etc... essendo tali nominativi di docenti solo esemplificativi della erronea ed illegittima assegnazione della odierna ricorrente).

Con le modalità previste dal bando di mobilità territoriale e a causa della loro errata applicazione, quindi, piuttosto che consentire ai candidati inseriti nelle medesime fasi di vedersi assegnato uno degli ambiti territoriali richiesti in relazione al punteggio conseguito, si è imposto ad alcuni docenti – fra cui l'odierna ricorrente – di dover accettare l'ambito assegnato, pur se parte dei candidati, collocati nella medesima graduatoria e fase assunzionale in posizioni inferiori in virtù di punteggi più bassi, si sono visti assegnare un ambito territoriale più vicino alla loro residenza.



Orbene, nella fattispecie in esame si comprende che il punteggio ottenuto dalla ricorrente, in virtù del quale è stata inserita nel piano di mobilità dei docenti, sarebbe stato sufficiente per garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla sua abitazione ed inserita fra le sue preferenze, essendo collocata, negli elenchi delle assegnazioni relative alla fase C), con un punteggio più alto rispetto ad altre docenti.

Quanto detto dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente disparità di trattamento fra i medesimi destinatari della fase assunzionale C, ai quali non è stato visto garantito il diritto ad essere assunti in una delle sedi preferite ed in relazione ai relativi punteggi conseguiti.

Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che l'assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori – o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b)preminente alla fase c) – valutate secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti dell'unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei valori fondamentali della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa “ (TAR PIEMONTE – TORINO Sez. I sent. n.3033/06).

Ed ancora, il criterio di assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede” (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n.161/2013; Tar Lazio – Roma sez.II sent. n.7741/2009).

Ed invero quanto affermato trova piena conferma nella recente giurisprudenza in materia che già ha determinato un consolidato orientamento giurisprudenziale. Ed invero non vi è dubbio che nella specie



l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. Tale comportamento concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A: (art.97 cost), oltre che dell'art.1 co.108 L.107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art.6 CCNL mobilità scuola dell'08/04/2016 e dell'O.M. n.541/2016 nonché dell'art.28 co.1 dpr n.487/1994, (cfr. in tal senso Tribunale di Trani Ordinanza del 14/09/2016, Tribunale di Napoli Ordinanza del 22/09/2016).

Tanto chiarito, è indubbio che l'algoritmo utilizzato dal Ministero – che ha manifestato palesi disfunzioni in quanto, così come dichiarato dall'Amministrazione ministeriale e reso noto su tutte le testate giornalistiche, il detto sistema sarebbe andato in tilt a seguito delle domande pervenute in numero di gran lunga superiore rispetto alle aspettative – si ponga in manifesta violazione dei principi di ordine generale, anche costituzionali, che regolano l'agire della P.A. ed il buon andamento e l'imparzialità della stessa.

Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assoluta illegittimità delle modalità attraverso le quali è stata svolta la procedura di mobilità, è evidente la lesione dei diritti della ricorrente che si vede "scavalcata" nella scelta dell'assegnazione dell'ambito di servizio, da numerose candidate che si trovano nella medesima posizione giuridica, che vengono dalla medesima fase assunzionale del piano straordinario di cui alla L. n.107/2015, che erano collocate nella medesima graduatoria, ma che avevano conseguito punteggio peggiore rispetto a quello della odierna ricorrente.



2. Sempre in ordine alla fondatezza giuridica della pretesa avanzata dall'istante occorre porre in evidenza le diverse falle e vizi procedurali che hanno caratterizzato l'intera fase di mobilità disciplinata dall'ordinanza ministeriale n.241/2016.

Ed invero:

1°) l'intera procedura di mobilità viola dei principi di trasparenza ed efficienza della P.A. laddove dagli elenchi dei trasferimenti non è dato comprendere in che modo gli uffici abbiano applicato i criteri, in base ai quali dovevano essere effettuate le operazioni di mobilità (peraltro, è lo stesso MIUR che riconosce che l'algoritmo utilizzato è secretato).

Infatti l'ordinanza del MIUR n.241/2016, non rende pubbliche le fasi di valutazione della domanda ed il funzionamento tecnico della mobilità ma al citato art.6 si limita a precisare che i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed ATA "sono disposti dal DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE o un suo delegato per ciascuna delle province di competenza" ed il successivo art.10, al comma 2, prevedeva "che l'Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato presso la scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti".

Orbene è evidente che solo al docente interessato è trasmessa la notifica del punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti in base al quale è stato trasferito in un dato ambito territoriale.

Infatti diversamente da quanto previsto dalla medesima ordinanza che, all'art.6 c.1, vincolava il MIUR a pubblicare l'elenco di coloro che hanno ottenuto i trasferimenti "con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio



complessivo e delle eventuali precedenze”, gli elenchi contengono solo i nominativi dei docenti che hanno partecipato alle operazioni senza alcuna indicazione circa la fase della mobilità cui ha partecipato il docente trasferito ovvero l’eventuale diritto di precedenza o, in alcuni casi, recano solo l’indicazione “precedenza ai sensi del CCNI” senza che sia possibile conoscere al tipologia di precedenza accordata al docente ai sensi dell’art.13 CCNI.

Ciò significa che gli elenchi di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali non consentono ai destinatari delle operazioni di operare una verifica sulle modalità seguite dagli Uffici nell’applicazione delle norme, determinando, in tal modo, un’evidente violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della P.A.

Invero, non è reso possibile conoscere in che modo abbiano operato gli uffici nell’attribuzione ai docenti degli ambiti territoriali di trasferimento, in relazione alle 4 fasi di mobilità ed in particolare in che modo sono stati applicati i criteri previsti e regolati dall’art.6 e dall’Allegato 1 al CCNI per la realizzazione delle rispettive fasi di mobilità territoriale.

Ad esempio, se un docente, in possesso di un dato punteggio e di una determinata precedenza, nella domanda di mobilità ha richiesto un dato ambito territoriale e si è vista trasferire altrove, e ritrova, invece un collega che ha partecipato alla stessa fase di mobilità con il medesimo punteggio nell’ambito da lui stesso richiesto, non è messo in condizione di poter conoscere le motivazioni per le quali è avvenuto il trasferimento del collega in quel dato ambito territoriale.

Gli elenchi così adottati non consentono, quindi, ai docenti trasferiti la ricostruzione dell’iter logico-giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, non potendo, pertanto, verificare, ab externo, la corretta applicazione delle norme di cui all’art.6 ed allegato 1 del CCNI dell’8.04.2016.



Peraltro, la mobilità disciplinata dall'Ordinanza Ministeriale risulta essere inficiata da numerosi vizi di illegittimità costituzionale atteso le previsioni in essa contenute che denotano un cattivo uso del potere discrezionale dell'Amministrazione medesima e l'intera procedura è affetta da mancanza di trasparenza e da un evidente disparità di trattamento.

Da tutto quanto detto appare evidente che l'intero iter amministrativo svolto dal MIUR al fine della mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto da un'eclatante illegittimità causa dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati.

3)L'ulteriore illegittimità dell'intera procedura di mobilità è evidente laddove le assegnazione riservate alla fase B) e C), diversamente da quanto avviene per la fase A), non prendono in considerazione i diritti di precedenza previsti dall'art.33, comma 5 e 7 della L. n.104/92, violando chiaramente il principio di eguaglianza di rango costituzionale.

La citata disposizione prevede che "il lavoratore di cui al comma 3 ha il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità".

Ebbene, in totale dispregio del principio di eguaglianza e al diritto alla salute, l'art.13, comma 1 punto V del CCNI, circoscrive l'ambito di applicazione della indicata precedenza esclusivamente per i destinatari della fase A), pretermettendo ai soggetti che assistono il coniuge, un genitore o un figlio con una disabilità grave, la possibilità di vedersi assegnare una sede di servizio più vicina alla residenza che garantisca l'assistenza al soggetto disabile.

In altri termini, i criteri di assegnazione delle sedi, così come formulati dalla normativa sulla mobilità richiamata, del tutto illegittimamente, conferiscono



un vantaggio abnorme solo ad alcune categorie di docenti violando i principi basilari garantiti dalla Costituzione.

L'argomentazione che precede trova piena conferma nel dettato giurisprudenziale per il quale "il dipendente che assiste un familiare disabile ha diritto a rimanere nella sede più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferito senza il suo consenso intendendosi per trasferimento qualsiasi modifica unilaterale della sede in cui il lavoratore svolge la propria attività e che pregiudichi la continuità dell'assistenza." (cfr Trib Verona 20/11/2001 e Trib Milano 20/05/2003).

Giova sottolineare che le agevolazioni disciplinate dal dettato dell'art.33 della legge 104/92, sono state più volte sottoposte al sindacato del Giudice delle Leggi il quale nell'evidenziare costantemente la centralità del ruolo della famiglia nell'assistenza del disabile ha più volte precisato che "l'agevolazione è diretta ad evitare che la persona handicappata resti priva dell'assistenza in relazione alla sede lavorativa del familiare che lo assiste, di modo che possa risultare compromessa la sua tutela psico-fisica e la sua integrazione nella famiglia e nella collettività".(C. Cost. n.19/2009).

Pertanto, poiché la procedura di mobilità, lede irreparabilmente i suddetti i dritti inviolabili della persona, è palesemente illegittima e, pertanto, la suddetta disposizione va annullata e/o disapplicata nella parte in cui tale agevolazione non viene estesa e concessa altresì ai partecipanti della fase C, e, quindi alla odierna ricorrente.

4)L'ulteriore illegittimità dei provvedimenti di assegnazione e dell'intera procedura di mobilità discende dalla falsa applicazione dell'art.6, comma 2 della medesima ordinanza che disciplina i trasferimenti.

Difatti, con tale disposizione, secondo cui "Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta



elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE", il MIUR si vincolava a trasmettere ai docenti gli ambiti di assegnazione per posta elettronica all'indirizzo del portale Istanze On Line. Invece le comunicazioni sono state inviate a mezzo di posta elettronica ordinaria, non consentendo in tal modo ai destinatari delle assegnazioni di raggiungere la certezza dell'ambito assegnato agli stessi e del contenuto delle medesime comunicazioni.

Difatti, la modalità utilizzata dal MIUR non attribuisce alle comunicazioni effettuate lo stesso valore giuridico della trasmissione del documento in originale, come sarebbe stato garantito, invece, dall'inoltro attraverso il portale di ISTANZE ON LINE a cui sono iscritti tutti i docenti destinatari del panno mobilità.

In altri termini, è stato palesemente violato il D.LGS. n.82/2015 (Codice dell'Amministrazione digitale) che prescrive le modalità di comunicazione con la P.A. al fine di garantirne la certezza giuridica della conoscibilità.

Anche per tale motivo la intera procedura è del tutto irregolare.

5) Nel caso in specie sussiste altresì la violazione da parte del MIUR nella valutazione degli anni di servizio pre-ruolo prestati dalla ricorrente presso la Scuola dell'Infanzia "Le Favole" di Ottaviano riconosciuta paritaria con Decreto n° 239, c.c. NA1A362009.

Invero il disposto delle NOTE COMUNI allegate al CCNI dell'08/04/2016 che prevede "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera contrasta con le disposizioni di cui all'art.2 D.L. n.255/2001 del 3/07/2001 che stabilisce che "I servizi di insegnamento previsti dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10/03/2000 n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali". Ed ancora ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ult.cpv (Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della



corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalla legge) e comma 3 quinquies (Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione collettiva nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419 secondo comma del codice civile) DEL d.LGS. 165/2001, la disposizione di cui alle NOTE COMUNI allegate al CCNI per la mobilità dei docenti A.S. 2016/2017 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile deve essere disapplicata con affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento nella graduatoria per la mobilità anno 2016/2017 e ss del servizio prestato in istituti scolastici paritari e vedersi attribuiti punti³ per ogni anno di servizio di insegnamento prestato in tali istituti (cfr. nel senso anzidetto Ordinanza del Tribunale di Napoli del 31/08/2016);

Orbene tale illegittimità appalesa l'irregolarità della procedura ed i vizi della stessa ma costituisce ulteriore motivo in quanto il diritto della ricorrente ad una sede più vicina alla propria residenza ed al proprio nucleo familiare sussiste a prescindere dall'incremento che il punteggio in graduatoria subirebbe a seguito di tale riconoscimento sussistendo lo stesso già allo stato dei fatti;

In ordine al Periculum in Mora

Nel caso de quo ricorre il presupposto del periculum in mora ed invero giova evidenziare che i provvedimenti impugnati arrecano alla ricorrente un grave ed irreparabile danno sotto diversi profili.

Innanzitutto occorre sottolineare come il diritto al lavoro rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della



irreparabilità in termini monetari del danno derivante eventualmente dalla loro lesione.

Afferente a tale specie di danno deve essere considerata la impossibilità per la ricorrente di far fronte alle necessità della propria famiglia, in virtù del fatto che l'assegnazione dislocata così tanto lontana rispetto alla residenza del proprio nucleo familiare determini un danno irreparabile.

L'irreparabilità del richiamato danno, quindi, consiste nella impossibilità di poter vivere adeguatamente e dignitosamente la propria vita, unitamente alla propria famiglia.

Non può, insomma, dubitarsi, che la previsione della assegnazione presso un istituto scolastico lontano centinaia di chilometri dalla residenza della propria famiglia non possa determinare un grave ed irreparabile danno e che lo stesso non possa ricevere ulteriori forme di tutela se non mediante un provvedimento d'urgenza.

La lontananza della madre dai due figlie entrambe minorenni, Mauro Martina e Mauro Giuliana che frequentano le scuole medie superiori, comporta per la madre la impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni con incidenza negativa sullo sviluppo della loro personalità.

Ma vi è di più.

Grave danno subisce altresì il genitore della sig.ra RICCARDI, sig. Riccardi Michele, che vive nel medesimo stabile del nucleo familiare della odierna ricorrente ed affetto da un quadro patologico per effetto del quale è stato dichiarato "PORTATORE DI HANDICAP" ed attualmente versa in condizioni di aggravamento clinico ed alla cui cura ha sempre provveduto la sig.ra RICCARDI Raffaella.

Né il ruolo della madre, di per sé insostituibile, può essere temporaneamente sostituito dal l'altro genitore. Ed invero il coniuge della sig.ra Riccardi è impiegato presso la società DENIM SRL e presta servizio presso il CIS di Nola



e nello svolgimento della propria attività lavorativa è soggetto a lavorare dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 18.30 ed oltre.

Ma vi è di più.

La Sig.ra RICCARDI ha diritto a vedersi riconosciuti con urgenza oltre 15 punti in più in graduatoria per l'omessa valutazione del servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie con maggiori chances di vedersi attribuita una sede di lavoro maggiormente vicina alla propria residenza.

In altri termini, l'impossibilità per la ricorrente di poter convivere con la propria famiglia arreca un danno assoluto e non certamente ristorabile mediante la previsione di una tutela risarcitoria.

Inoltre, la lontananza dalla propria residenza e l'impossibilità di tornare a casa – atteso che non esistono collegamenti diretti tra Piacenza (in cui è stata stabilita l'assegnazione della sede scolastica) e Napoli – ha indotto, per forza maggiore, la ricorrente a trovare alloggio nei pressi dell'Istituto scolastico a cui è stata assegnata con un ulteriore aggravio economico per la propria famiglia.

Non si può dubitare, infatti, che l'affitto di un alloggio e/o abitazione a cui ha dovuto provvedere la ricorrente, le spese giornaliere per garantire il proprio mantenimento, le spese per reperire una persona di fiducia che provveda alla cura dei propri figli e della propria casa, rappresentano tutte circostanze che aggravano in maniera esorbitante la situazione economica della ricorrente.

Pertanto ad ulteriore riprova del grave danno che la predetta assegnazione arreca alla ricorrente, sig.ra Riccardi Raffaella, come dai documenti versati in atti è dato evincere, vi è la circostanza che il coniuge della ricorrente svolge un'attività lavorativa che lo tiene lontano dalla casa per l'intera giornata e per 6 giorni alla settimana e, pertanto, giammai potrebbe garantire ai propri familiari una presenza quotidiana continua e certa.

Ma vi è di più.

Lo stesso giammai sarebbe in grado di occuparsi del padre della sig.ra Riccardi affetto da handicap in situazione di aggravamento.



Richiesta di emissione di Provvedimento Cautelare con Decreto Inaudita altera parte

Da ultimo, si rappresenta che, come anticipato nel motivo che precede in ordine al periculum in mora, sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono di attendere il decorso di pochi giorni per la convocazione della controparte.

In particolare l'attesa dello svolgimento dell'intero iter dell'invocato provvedimento con la conseguenza che l'auspicato provvedimento di accoglimento del presente ricorso sarebbe inutiliter dato e tenuto conto che alla ricorrente non è stata attribuita neanche la assegnazione provvisoria, si chiede che l'Ill.mo **Giudicante** adito Voglia sospendere il provvedimento di assegnazione definitiva.

Tutto ciò premesso, la ricorrente come sopra individuata, rapp.ta, assistita e dom.ta

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia contrariis reiectis in via d'urgenza Voglia così provvedere:

-In via principale, con decreto inaudita altera parte, ove occorra assunte le sommarie informazioni, Suspendere e/o Revocare il provvedimento di assegnazione definitiva comunicato via e -mail alla sig.ra Riccardi Raffaella e Disporre ogni altro provvedimento di urgenza ritenuto dall'Ill.mo Giudicante adito idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo dalla odierna ricorrente, sig.ra Riccardi Raffaella, per tutti i motivi predetti e contestualmente fissare udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, assegnando all'istante un termine per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, e, a tale udienza con ordinanza Confermare, Modificare o Revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

-In via subordinata, ove l'Ill.mo Giudicante adito non ritenga sussistere i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, Fissare la



comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto idoneo agli atti di istruzione necessari e con ordinanza Voglia Suspendere e/o Revocare il provvedimento di assegnazione definitiva della sede di lavoro impugnato e comunque, Emettere ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo dalla odierna ricorrente, sig.ra Riccardi Raffaella per tutti i motivi suddetti; e per l'effetto

-Accertare e Dichiarare il diritto della ricorrente ad avere computati "agli effetti della progressione di carriera" gli anni di servizio svolti presso l'istituto paritario "Le Favole" dall'a.s. 2006 al 2014, e per l'effetto

-Condannare la Amministrazione convenuta ad assegnare alla ricorrente l'esatto punteggio spettante in graduatoria con adozione del relativo decreto di ricostruzione di carriera; e per l'effetto

-Condannare la Amministrazione convenuta ad assegnare alla ricorrente la sede scolastica definitiva in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità sulla base del nuovo punteggio spettante;

-In via principale e gradata Accertare e Dichiarare in ogni caso, sulla base del punteggio assegnatole a seguito di valutazione della domanda di mobilità, il diritto della odierna ricorrente, sig.ra Riccardi Raffaella, ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria residenza ed al proprio nucleo familiare secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità; e per l'effetto

-Ordinare al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, Amministrazione resistente, l'assegnazione definitiva della ricorrente presso una sede scolastica più vicina alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità.

Nel merito per quanto sopra esposto la ricorrente come sopra individuata, rappresentata, dom.ta



CHIEDE

Che Voglia l'Ill.mo Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, fissata con decreto l'udienza di discussione della causa, facendo espresso invito ai convenuti di costituirsi coi modi e nei termini previsti dalla legge e comunque almeno 10 giorni prima dell'udienza con avvertenza che in mancanza si procederà in loro contumacia, in accoglimento integrale del ricorso, così provvedere:

- In via principale Confermare le suddette pronunzie di accertamento e di condanna o comunque Accertare e Dichiarare il diritto della ricorrente alla corretta applicazione della procedura di mobilità e per l'effetto
- Accertare e Dichiarare il diritto della ricorrente ad avere computati "agli effetti della progressione di carriera" gli anni di servizio svolti presso l'istituto paritario "Le Favole" dall'a.s. 2006 al 2014, e per l'effetto
- Condannare la Amministrazione convenuta ad assegnare alla ricorrente l'esatto punteggio spettante in graduatoria con adozione del relativo decreto di ricostruzione di carriera; e per l'effetto
- Condannare la Amministrazione convenuta ad assegnare alla ricorrente la sede scolastica definitiva in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità sulla base del nuovo punteggio spettante;
- In via principale e gradata Accertare e Dichiarare in ogni caso sulla base del punteggio assegnatele a seguito di valutazione della domanda di mobilità il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva della sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità; e per l'effetto
- Condannare la Amministrazione convenuta ad assegnare alla ricorrente la sede scolastica definitiva in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità e;



-Accertare e Dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e patienti a seguito della illegittima assegnazione nella sede scolastica di cui al provvedimento del 27/07/2016 – 23/08/2016 e per l'effetto

-Condannare la Amministrazione convenuta al pagamento a favore della ricorrente della somma di cui agli esborsi allegati nonché alla somma di € 15.000,00 ovvero alla somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia per il ristoro dei danni morali e non subiti a seguito della illegittima assegnazione di cui al provvedimento del 27/07/2016 – 23/08/2016.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore costituito antistatario.

In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale sui capi 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) della premessa del presente ricorso, che abbiansi qui per ripetuti e trascritti letteralmente con innanzi le parole "Vero è che", indicando a testi:

1)PINZARRONE RENATO, nato a Taranto il 25/071969, residente e/o dom.to in Cercola (NA) alla Via Europa n.3;

2)Di MARZO NUNZIA, nata a Napoli il 20.06.1973 e residente in Cercola alla Via Europa n.3.

Senza alcun inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova contraria a quella cui fosse eventualmente ammessa controparte, con i testi da questa indicati e con quelli di cui alla lista che precede.

Con riserva di articolare ogni e qualunque altro mezzo di prova, qualora ne sorgesse necessità ex art. 420 c.p.c., V cpv.

In via istruttoria si chiede ordinarsi alle Amministrazioni resistenti di esibire in giudizio gli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo e delle eventuali precedenzae.

Sempre in via istruttoria si chiede Onerare il MIUR a produrre l'intera documentazione necessaria a spiegare il funzionamento dell'algoritmo e quindi



l'intero procedimento di trasferimento relativo alla ricorrente nonché chiedere al MIUR l'esibizione dei fascicoli personali ivi comprese le domande di mobilità dei docenti con punteggio inferiore o pari a quello della ricorrente ed assegnati ad ambiti territoriali vicini alla residenza della ricorrente ed appartenenti alla medesima fascia assunzionale ovvero fascia C.

Si esibiscono i seguenti documenti:

- 1)domanda di mobilità
- 2)valutazione domanda di mobilità;
- 3)attestazione di servizio dell'Istituto Paritario "Le Favole;
- 4)proposta e perfezionamento proposta assunzione a.s. 2015/2016;
- 5)estratto contributivo;
- 6)copia comunicazione del 23/08/2016;
- 7)copia comunicazione del 30/08/2016;
- 8)copia tentativi di conciliazione;
- 9)copia reclami per mancata A.P. del 01/10/2016 e del 05/10/2016;
- 10)copia contratto a.s. 2016/2017;
- 11)certificato nascita di Mauro Giuliana;
- 12)certificato nascita di Mauro Martina;
- 13)certificato di nascita di Riccardi Raffaella;
- 14)stato di famiglia di Riccardi Raffaella;
- 15)stato di famiglia di Riccardi Michele;
- 16)Attestati di frequenza scolastica di Mauro Martina e mauro Giuliana;
- 17)attestato di servizio di Mauro Luigi;
- 18)copia C.I e C.F.
- 19)copia documentazione medica di Riccardi Michele.

Dichiarazione ai sensi dell'art. 37 D.L. 98/11

Si dichiara che il valore della presente controversia in urgenza è indeterminabile. Il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00

Si dichiara che il valore della presente controversia nel merito è indeterminabile. Il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00

Salvis Juribus

Avv. Maria Ciceraro

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

L'avv. Maria Ciceraro che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procura allegata all'atto introduttivo del suscritto ricorso,



Premesso che

-il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del punteggio ai fini della Mobilità

-ai fini dell'integrale contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati,

Rilevato che

La notifica nei modi ordinari sarebbe gravosa non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

-La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso ma l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio (cfr. Con. Di Stato IV sez. n.106 del 19.02.1990);

-la pubblicazione sulla G.U. appare oltremodo onerosa per la ricorrente;

- l'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi dell'art.151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quello per via telematica;

il Tribunale di Roma ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. Trib. Roma sez. lavoro rg 207/15, Tra Lazio sez. III bis, ord. N.9458/2014)

RILEVATO CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal G. A. nonché dal G.O. in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

All'uopo vedasi il sito del MIUR all'indirizzo

<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami> proclami 72.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

Chiede

che S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art.151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., Voglia autorizzare la notificazione del ricorso

-quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del ricorso sul sito MIUR;

-quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Salvis Juribus

Avv. Maria Ciceraro

